

ARERA - DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 375/2019
REVISIONE DELLA MODALITA' DI ALLOCAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL MECCANISMO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA E DI APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI RE e REt

Contributo alla consultazione del Gruppo ERG

Genova, 30 ottobre 2019

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gruppo ERG apprezza l'intento e le finalità di codesta Autorità di voler introdurre dei correttivi concernenti le modalità con le quali ai prelievi di gas si applicano le componenti tariffarie RE e REt funzionali alla copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

Riteniamo tuttavia che vada preliminarmente approfondita l'analisi relativa alla potestà in capo ad ARERA di adottare un provvedimento che, nei fatti, va ad esentare una specifica categoria di clienti finali gas dall'applicazione di specifiche componenti tariffarie. Analisi preliminare ritenuta opportuna in considerazione del fatto che, da un lato, le esenzioni previste in capo a consumatori "gasivori" sono disciplinate dal DM 2 marzo 2018 e, dall'altro, che il tema delle esenzioni rientra nel più ampio perimetro della normativa Europea sugli Aiuti di Stato, con tutto quanto ne deriva in termini di notifica preventiva alla Commissione Europea.

Alla luce di quanto esposto, riterremmo più opportuno procedere attraverso un provvedimento di rango primario al fine di evitare di esporre il settore ad incertezze normative e ad eventuali procedure di infrazione.

Riteniamo inoltre le assunzioni a base delle stime effettuate non sufficientemente solide da sostenere modifiche tariffarie che, impattando su una limitata frazione del prezzo dell'energia elettrica, potrebbero essere disattese da variazioni anche marginali nella struttura o nelle dinamiche di mercato.

Seppur a livello previsionale, la regolamentazione proposta è prevista entrare a regime da gennaio 2021 senza individuare passaggi intermedi che darebbero agli operatori maggiore certezza sulle tempistiche di applicazione e, conseguentemente, sugli impatti che le modifiche proposte avranno sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e sui contratti a termine anche già conclusi.

Pur condividendo l'obiettivo, per quanto fin qui esposto, riteniamo necessario procedere con una seconda fase di consultazione per definire meglio alcuni aspetti fondamentali della proposta.

ERG spa

Società Holding del Gruppo ERG

www.erg.eu

Torre WTC Via De Marini 1
16149 Genova Italia
tel +39 010 24011
fax +39 010 2401585

Via L. Bissolati 76
00187 Roma Italia
tel +39 06 845571
fax +39 06 84557555

Via Valnerina 9
05100 Terni Italia
tel +39 0744 475511
fax +39 0744 475380

SP ex SS 114 Litoranea Priolese Km 9,5
96010 Priolo Gargallo (SR) Italia
tel +39 0931 1938006
fax +39 0931 1938271

OSSERVAZIONI PUNTUALI

- In riferimento alle diverse tecnologie esaminate, la suddivisione tra cogenerativo e non cogenerativo, tra autoproduzione e non, potrebbe ingenerare una discriminazione tra soggetti che producono la stessa tipologia di bene o servizio.
- Per quanto attiene agli impianti cogenerativi, il documento propone che il rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica sia assunto, convenzionalmente, pari al cosiddetto rendimento elettrico depurato. Quest'ultimo viene rappresentato con una formula che, pur se corretta, di fatto comporta non poche complicazioni gestionali rispetto al calcolo delle variabili, che mal si conciliano con una corretta gestione degli asset in regime concorrenziale. Si ritiene opportuno prevedere una regolazione maggiormente chiara e omogenea, che tenga conto anche dell'uso efficiente del gas, nel rispetto agli obiettivi di politica energetica e ambientale.
- Rispetto alle modalità proposte di applicazione delle due componenti tariffarie, la soluzione che appare più consona sembra essere l'approccio omogeneo ex-post, uguale per tutti i produttori termoelettrici, indipendentemente dalla tipologia a cui appartengono. È da considerare inoltre che l'applicazione dell'approccio ex-post a tutti i soggetti avrebbe il vantaggio di non richiedere il coinvolgimento delle imprese di trasporto e di vendita o di una revisione del processo di fatturazione. Inoltre, riteniamo preferibile che per la gestione di tale meccanismo sia identificato un ente terzo diverso dal Gestore dei Servizi Energetici.
- Per quanto attiene al trasferimento sui clienti finali elettrici del mancato gettito derivante dall'esenzione agli impianti termoelettrici, il documento non considera affatto gli extracosti gestionali di tale meccanismo.
